

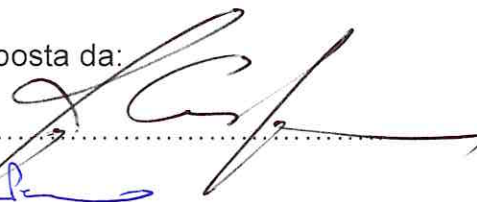
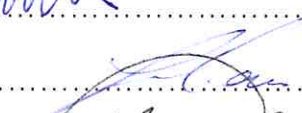
COMUNE DI GARESSIO
PROVINCIA DI GARESSIO

**CONTRATTO COLLETTIVO
DECENTRATO INTEGRATIVO DEL
PERSONALE DIPENDENTE
2024 – 2026**

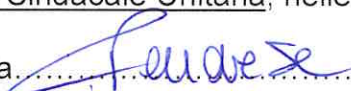
**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE
DIPENDENTE PER GLI ANNI 2024 – 2026**

In data 14/03/2024 alle ore 19,30 presso la sede municipale del Comune di GARESSIO, ha avuto luogo l'incontro tra:

la Delegazione di parte pubblica, composta da:

- SALVATICO Fabrizio – Presidente;.....
- PEIRANO Monica.....
- MISURATA Gianni.....
- CANOVA Gian Mario.....
- ZEMMI Marco.....

la Rappresentanza Sindacale Unitaria, nelle persone dei sigg.:

- CANAVESE Paola.....
- RAVIOLO Paola.....
- COLOMBO Franco.....

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato C.C.D.I. del personale dipendente del Comune di Garessio, relativo agli anni 2024 – 2026

INDICE

Titolo I

FORMAZIONE, CAMPO DI APPLICAZIONE E DURATA

- Art. 1** CAMPO DI APPLICAZIONE E DURATA
- Art. 2** MODALITA' DI FORMAZIONE DEL CONTRATTO
- Art. 3** PARI OPPORTUNITA' NELLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE
- Art. 4** INFORMAZIONE
- Art. 5** AGIBILITA' SINDACALI

Titolo II

LE RISORSE DECENTRATE

- Art. 6** CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DELLE RISORSE DESTINATE ALL'ORGANIZZAZIONE E ALLA PERFORMANCE
- Art. 7** PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL'INTERNO DELLE AREE
- Art. 8** INDENNITÀ "CONDIZIONI DI LAVORO" (ART. 70-BIS, CCNL 21 MAGGIO 2018 - ART. 84-BIS, CCNL 16 NOVEMBRE 2022)
- Art. 9** INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ (ART. 84, C. 1, CCNL 16 NOVEMBRE 2022)
- Art. 10** PEREQUAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO E DI PARTICOLARI COMPENSI CONTRATTUALI (ART. 20, LETT. H), CCNL 16 NOVEMBRE 2022)
- Art. 11** CONTINGENTE DEI LAVORATORI A TEMPO PARZIALE (ART. 53, CCNL 21 MAGGIO 2018)
- Art. 13** INCREMENTO DI RISORSE PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO A INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE (ART. 7, C. 4, LETT. U), CCNL 16 NOVEMBRE 2022)
- Art. 14** TURNAZIONI (ART. 30, CCNL 16 NOVEMBRE 2022)

Titolo IV

PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE

- Art. 15** PROVENTI DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (ART. 98, CCNL 16 NOVEMBRE 2022)

TITOLO V

Norme finali e transitorie

- Art. 16** DISPOSIZIONI FINALI

Titolo I
FORMAZIONE, CAMPO DI APPLICAZIONE E DURATA

Art. 1
CAMPO DI APPLICAZIONE E DURATA

- 1.** Il contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI) è redatto ai sensi dell'art. 7, C.C.N.L. 16 novembre 2022 e si applica a tutto il personale di qualifica non dirigenziale dipendente dall'Amministrazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno e parziale, compreso il personale comandato o distaccato, nonché al personale con contratto di somministrazione di lavoro secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge in materia.
- 2.** Il CCDI è sottoscritto nel rispetto delle disposizioni di legge riguardanti la definizione degli ambiti riservati, rispettivamente, alla contrattazione collettiva, alla potestà organizzativa datoriale e alla legge, come previsto dall'art. 40, c. 3-bis, D.Lgs. n. 165/2001.
- 3.** Il CCDI è relativo al triennio 2024-2026. Pertanto, le clausole o le singole parti dei precedenti accordi decentrati non riportate nel presente CCDI sono da intendersi disapplicate con effetto dalla data di sottoscrizione del presente contratto.
- 4.** Gli effetti del CCDI conservano la propria efficacia fino alla stipulazione di un successivo contratto o fino all'entrata in vigore di un nuovo C.C.N.L. che disponga norme incompatibili con il presente CCDI. In particolare, a cadenza annuale, possono essere rinegoziati i criteri di ripartizione delle risorse decentrate tra le diverse modalità di utilizzo.

Art. 2
MODALITA' DI FORMAZIONE DEL CONTRATTO

- 1.** Per la validità della sottoscrizione del CCDI e degli altri negozi giuridici del sistema di relazioni sindacali:
 - a) da parte della delegazione trattante di parte pubblica deve essere presente la sottoscrizione almeno del presidente;
 - b) da parte della delegazione trattante di parte sindacale deve essere presente la sottoscrizione della RSU, con il parere favorevole della maggioranza dei suoi componenti, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del CCNQ 7/8/1998, come interpretato dal CCNQ 6/6/2004.
- 2.** È facoltà della RSU nominare uno o più membri quali portavoce della maggioranza, autorizzati alla sottoscrizione degli accordi rendendo sufficiente la loro firma per impegnare il soggetto sindacale nella sua interezza. Rimane fermo il principio del consenso della maggioranza sulle decisioni di competenza contrattuale.
- 3.** Le riunioni, al pari delle altre forme di relazioni sindacali, come previsto dall'art. 10, c. 7, CCNQ 7/8/1998, devono svolgersi, di norma, fuori dell'orario di lavoro.

Art. 3
PARI OPPORTUNITA' NELLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE

- 1.** La formazione e l'aggiornamento professionale sono strumenti essenziali e strategici per valorizzare le risorse umane e assicurare ai cittadini una migliore qualità dei servizi.

2. Nel bilancio di previsione finanziario è stanziato l'importo destinato alla formazione, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

3. E' garantita la partecipazione dei lavoratori a interventi formativi nel corso di ciascun anno, nei limiti dei fondi disponibili, assicurando a ciascuno analoghe possibilità di valorizzazione.

Art. 4 **INFORMAZIONE**

1. L'Amministrazione comunale riconosce il valore del confronto e si impegna a informare la RSU e le OO.SS. firmatarie del CCNL di comparto, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 del Codice Civile, di norma entro 10 giorni dall'adozione dei provvedimenti.

2. L'Amministrazione fornisce alla R.S.U. e alle OO.SS. firmatarie, su loro richiesta, informazioni sull'applicazione del presente accordo, di norma entro 30 giorni dalla richiesta, fra cui quelle in merito all'utilizzo del fondo per la contrattazione decentrata e agli importi del trattamento accessorio percepito dai dipendenti, conformemente ai limiti previsti dalla normativa vigente in materia di riservatezza dei dati sensibili.

Art. 5 **AGIBILITA' SINDACALI**

1. I lavoratori, a tempo indeterminato e determinato, hanno diritto a riunirsi in assemblea fuori dall'orario di lavoro in qualsiasi momento, ovvero durante l'orario di lavoro per un massimo di 12 ore annue pro-capite senza decurtazione della retribuzione. L'Amministrazione fornisce adeguati locali per lo svolgimento dell'Assemblea.

2. Nel rispetto del limite massimo consentito, la RSU o le OO.SS. firmatarie del presente CCID possono indire assemblee del personale, anche singolarmente, comunicando all'Amministrazione, almeno 3 giorni prima, la data, l'orario ed eventualmente il luogo dell'Assemblea, che potrà interessare la generalità dei dipendenti, o parte di essi appartenenti a singoli servizi e/o a specifiche categorie o profili professionali. Gli orari dovranno essere tali da favorire la massima partecipazione dei dipendenti e, nello stesso tempo, creare minimi disagi al servizio e all'utenza. La rilevazione dei partecipanti all'assemblea è effettuata dall'Amministrazione mediante l'orologio marcatempo.

3. L'esercizio dei diritti sindacali è altresì tutelato favorendo la partecipazione degli stessi a riunioni convocate dalle Organizzazioni Sindacali alle quali essi aderiscono.

4. Nei casi in cui il D.Lgs. 81/2008 (in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) preveda la consultazione del rappresentante della sicurezza, essa si svolge durante l'orario di lavoro.

5. Ai sensi dell'art. 25, L. n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori), le RSU e le OO.SS. aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi che l'Amministrazione ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale all'interno delle strutture, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro; inoltre le parti concordano che sarà concesso l'accesso agli stessi ai patronati sindacali e ai CAAF aderenti alle OO.SS. firmatarie del presente CCID, al fine di fornire assistenza ai dipendenti in campo previdenziale, assicurativo e fiscale.

Titolo II LE RISORSE DECENTRATE

Art. 6

CRITERI PER LA RIPARTIZIONE E DESTINAZIONE DELLE RISORSE STABILI E VARIABILI

1. La parte stabile del fondo è destinata a finanziare in via prioritaria i seguenti istituti economici individuati nell'art. 80, c. 1, CCNL 16 novembre 2022:
 - differenziali di progressioni economiche;
 - quote dell'indennità di comparto, di cui all'art. 33, c. 4, lett. b) e c), CCNL 22.01.2004;
2. Le somme destinate agli istituti elencati nel comma 1 costituiscono un importo consolidato al netto delle somme destinate nell'anno 2017 alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative istituite.
3. Le parti definiscono i criteri per ripartire le quote da destinare agli istituti previsti dall'art. 80, c. 2, CCNL 16 novembre 2022 sulle restanti somme annualmente disponibili fermo restando che le nuove progressioni economiche, comprensive del rateo di tredicesima mensilità, devono essere finanziate esclusivamente da risorse stabili.
4. Confluiscono nel fondo le eventuali risorse residue di parte stabile non utilizzate negli anni precedenti.

Art. 7

PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL'INTERNO DELLE AREE

1. A norma dell'art. 14, c. 3, CCNL 16 novembre 2022, la progressione economica all'interno delle aree (c.d. "orizzontale") si realizza nel limite delle risorse disponibili della parte stabile del fondo che a ciò sono destinate in sede di contrattazione decentrata integrativa.
2. In presenza di risorse adeguate le progressioni interessano anche più aree. Le risorse, di norma assegnate complessivamente, possono essere destinate anche in maniera proporzionale rispetto alla consistenza di organico per ciascuna area, secondo la seguente tabella:

Area	Dotazione organica	Somme da destinare	Note
Istruttori	14	650,00	
	Totale	650,00	

3. Il personale interessato è quello in servizio nell'ente alla data del 01/01/2024. Il personale interessato deve possedere il requisito minimo di 24 mesi nella posizione in godimento alla data del 1° gennaio dell'anno come sopra specificato.
4. I criteri per la partecipazione del personale alle procedure di selezione sono stati determinati con deliberazione della Giunta Comunale n. 179 del 19/10/2023.

Art. 8

INDENNITÀ "CONDIZIONI DI LAVORO"

(ART. 70-BIS, CCNL 21 MAGGIO 2018 - ART. 84-BIS, CCNL 16 NOVEMBRE 2022)

- 1.** L'indennità "condizioni di lavoro" si riferisce alle condizioni di lavoro che comportano rischio, disagio e maneggio di valori. Per tali situazioni, il valore dell'indennità è considerato unitariamente.
- 2.** Sono considerate attività a rischio quelle che comportano esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l'integrità personale, come rilevabili dal documento di valutazione dei rischi aziendale. Ai fini del riconoscimento dell'indennità si individuano le seguenti attività di rischio cui corrispondono i relativi valori di indennità¹:
- 3.** Il disagio si configura in una particolare situazione lavorativa che, pur non incidendo in via diretta e immediata sulla salute e sull'integrità personale del lavoratore, può risultare rilevante, per le condizioni sostanziali, temporali o relazionali che caratterizzano alcune prestazioni lavorative, sulle condizioni di vita dei singoli dipendenti addetti a tali mansioni, condizionandone l'autonomia.
- 4.** La misura dell'indennità riferita alle condizioni di lavoro commisurata ai giorni di effettivo servizio è pari ad € 3,00. L'indennità verrà erogata trimestralmente a seguito verifica dei cartellini mensili delle presenze da parte del Responsabile dell'area interessata

Art. 9

INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ

(ART. 84, C. 1, CCNL 16 NOVEMBRE 2022)

- 1.** Al personale delle aree Operatori Esperti, Istruttori e Funzionari ed EQ, che non risulti titolare di incarico di EQ è riconosciuta un'indennità per specifiche responsabilità, in presenza di svolgimento di funzioni di particolare rilevanza:
 - al personale dell'area Operatori esperti l'indennità è riconosciuta per funzioni che presentano le seguenti caratteristiche:
Responsabilità di coordinamento di altro personale di pari area e autonomia operativa con gestione mezzi;
 - al personale dell'area Istruttori l'indennità è riconosciuta per funzioni che presentano le seguenti caratteristiche:
Responsabilità di una o più procedure di lavoro a rilevanza esterna da svolgersi in autonomia organizzativa, caratterizzate da compiti di significativa complessità e rilevanza all'interno di processi operativi e delle funzioni assegnate
- 2.** L'attribuzione del compenso per particolari/specifiche responsabilità sarà applicata ai sensi di quanto previsto dalla G.C. 135 in data 08/10/2019 avente per oggetto "Modalità attribuzione dell'indennità di specifica responsabilità art. 70 quinquies C.C.N.L. 21-05-2018.

¹ Il valore giornaliero massimo dell'indennità condizioni di lavoro è stabilito in € 15,00.

Art. 10
PEREQUAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO E DI PARTICOLARI
COMPENSI CONTRATTUALI
(ART. 20, LETT. H), CCNL 16 NOVEMBRE 2022)

1. Le parti definiscono la correlazione tra la retribuzione di risultato e particolari compensi previsti dal contratto per i titolari di incarichi di Elevata Qualificazione.

2. A tal fine, assumono rilievo:

- gli incentivi per funzioni tecniche, secondo le previsioni dell'art. 113, D.Lgs. n. 50/2016;

3. L'ente adotta un sistema di perequazione che prevede una riduzione percentuale dell'indennità di risultato proporzionale agli incentivi percepiti ai sensi del comma 2, secondo uno schema di fasce di valore così articolato:

Incentivi	Abbattimento indennità di risultato	Note
Fino a 3.000 euro	0%	
Da 3.001 a 10.000 euro	30%	
Oltre i 10.000 euro	40%	

4. Le somme non erogate per effetto della perequazione incrementano le risorse destinate a:

- incremento indennità risultato

NOTE

La norma definisce una distribuzione equilibrata delle somme destinate a incentivare la produttività dei dipendenti titolari di incarichi di Elevata Qualificazione, mediante un sistema di perequazione tra gli incentivi dettati da norme di legge e l'indennità di risultato.

Art. 11
CONTINGENTE DEI LAVORATORI A TEMPO PARZIALE
(ART. 53, CCNL 21 MAGGIO 2018)

1. Il numero dei rapporti di lavoro a tempo parziale non può superare il 10 % della dotazione organica complessiva di ciascuna categoria al 31 dicembre di ogni anno, con esclusione degli incarichi di Elevata Qualificazione.

2. Il contingente di cui al comma 2 può essere rivisto annualmente a seguito di verifiche sull'organizzazione dell'ente.

Art. 12
COMPENSI ISTAT
(ART. 70-TER, CCNL 21 MAGGIO 2018)

1. L'ente corrisponde specifici compensi al personale per remunerare prestazioni connesse a indagini statistiche periodiche e censimenti permanenti, rese al di fuori dell'ordinario orario di lavoro.
2. Gli oneri concernenti l'erogazione dei compensi di cui al comma 1 trovano copertura esclusivamente nella quota parte del contributo onnicomprensivo e forfetario riconosciuto dall'ISTAT e dagli Enti e Organismi pubblici autorizzati per legge, confluita nel Fondo Risorse decentrate, ai sensi dell'art. 79, c. 2, lett. a), CCNL 16 novembre 2022.

Art. 13

INCREMENTO DI RISORSE PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO A INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE (ART. 7, C. 4, LETT. U), CCNL 16 NOVEMBRE 2022)

1. Nel periodo di vigenza dell'art. 23, c. 2, D.Lgs. n. 75/2017², nel caso in cui un eventuale incremento delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato degli incarichi di Elevata Qualificazione determini una riduzione delle risorse del fondo, le parti provvedono a rideterminare la parte stabile del fondo per risorse decentrate.

Art. 14

TURNAZIONI (ART. 30, CCNL 16 NOVEMBRE 2022)

1. In applicazione della disciplina di cui all'art. 30, CCNL 16 novembre 2022, in relazione alle esigenze organizzative e funzionali dell'ente, sono istituiti turni giornalieri di lavoro, consistenti nell'effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni orarie giornaliere.
2. Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, sono distribuite nell'arco di un mese, sulla base della programmazione adottata, in modo da attuare una distribuzione equilibrata e avvicinata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e notturno.
3. Le risorse necessarie a finanziare l'indennità di turno, calcolata con i parametri fissati dall'art. 30, CCNL 16 novembre 2022, sono destinate annualmente in sede di ripartizione del fondo.

4. I servizi interessati alla turnazione sono i seguenti:

Servizio	Numero di addetti	Area	Profilo professionale
Polizia locale	3	Istruttore	Agente di polizia locale

² "2. (...) al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. (...)".

Art. 15

**PROVENTI DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
(ART. 98, CCNL 16 NOVEMBRE 2022)**

1. Una quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal Codice della strada, come determinata dall'ente in base all'art. 208, D.Lgs. n. 285/1992, è destinata al finanziamento di:

a) contributi datoriali al Fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio;

TITOLO V
Norme finali e transitorie

Art. 16
DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto dal CCDI in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti.
2. Il presente CCDI, fatte salve eventuali modifiche e integrazioni, sia di carattere normativo sia economico derivanti dalla stipula del futuro nuovo CCNL, rimane integralmente in vigore per le materie in esso disciplinate anche per gli anni successivi salvo diversa determinazione delle parti.
3. Con il presente contratto le parti si impegnano a prevedere l'inserimento della quota ministeriale per l'A.N.P.R. pari ad € 976,00 nella costituzione del Fondo anno 2025

FONDO RISORSE DECENTRATE 2024

Costituzione

Riferimento CCNL	VOCE	Importo
RISORSE STABILI		
<i>Voci soggette al limite salario accessorio</i>		
Art. 67, co. 1 CCNL 2016-18	Importo unico consolidato anno 2017	56.929,93
Art. 67, co. 2 lett c	Retribuzioni di anzianità ed assegni ad personam del personale cessato l'anno precedente	1.610,05
Art. 67, co. 2 lett e	Incremento per processi associativi e delega di funzioni con trasferimento di personale	
Art. 79 comma 1 lett. c)	Incremento per riorganizzazioni con aumento di dotazione organica	
<i>Voci non soggette al limite salario accessorio</i>		
Art. 67, co. 2 lett a) CCNL 2016-18	Incremento € 83,2 per ogni dip. In servizio al 31/12/2015	1.664,00
Art. 67, co. 2 lett b) CCNL 2016-18	Differenziali PEO sul personale in essere al 1/3/2018	1.234,67
Art. 67, co. 2 lett g) CCNL 2016-18	Incremento per riduzione stabile fondo lavoro straordinario	
Art. 79 comma 1 lett. b)	Incremento € 84,50 per ogni dip. In servizio al 31/12/2018 - anno 2023	1.605,50
Art. 79 comma 1 lett. d)	Differenziale PEO personale in servizio alla data del 1/1/2021	1.586,65
Art. 79 comma 1-bis	Differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1 a carico bilancio (dip. B3 e D3 al 1/4/2023)	
	TOTALE RISORSE STABILI	64.630,80
	<i>Di cui soggette a limiti</i>	58.539,98
VOCI VARIABILI		
<i>Soggetti ai limiti art. 23 comma 2 DLgs 75/2017</i>		
Art. 67, co. 3 lett a) CCNL 2016-18	Ratei di importi RIA su cessazioni in corso di anno precedente	93,36
Art. 67, co. 23 lett f) CCNL 2016-18	Rimborso spese notificazione atti dell'amm.ne finanziaria	
Art. 67, co. 23 lett j) CCNL 2016-18	Incremento per obiettivi del Piano performance	
Art. 67, co. 3 lett k) CCNL 2016-18	Quote per trasferimento personale in corso di anno a seguito di delega di funzioni	
Art. 79 comma 2 lett. b)	Incremento max 1,2% monte salari 1997	
Art. 79 comma 2 lett. c)	Risorse derivanti da scelte organizzative, gestionali e retributive	
<i>Non soggetti ai limiti art. 23 comma 2 DLgs 75/2017</i>		
Art. 67, co. 3 lett a) CCNL 2016-18	Legge 449/1997, sponsorizzazioni, servizi conto terzi (istat)	1.750,40
Art. 67, co. 3 lett k) CCNL 2016-18	Piani di razionalizzazione	
Art. 67, co. 3 lett b) CCNL 2016-18	Risorse da specifiche disposizioni di legge (funzioni tecniche, ICI, avvocatura, ecc.)	25.000,00
Art. 79 comma 1 lett. b)	Incremento € 84,50 per ogni dip. In servizio al 31/12/2018 - annualità 2021 (se non inserito nel fondo 2022) e annualità 2022	-
Art. 79 comma 2 lett. d)	Residui anno precedente lavoro straordinario	
Art. 80 comma 1	Residui Fondo anno precedente da risorse stabili	39.002,94
Art. 79 comma 3	Incremento 0,22% monte salari 2018	
	TOTALE INCREMENTI VARIABILI	65.846,70
	<i>Di cui soggette a limiti</i>	93,36
	TOTALE FONDO 2024	130.477,50
	Di cui assoggettati a limite 2016	58.633,34
	<i>Decurtazioni art. 23 comma 2 D.Lgs 75/2017</i>	-
	FONDO 2023 DA APPROVARE	130.477,50



COMUNE DI GARESSIO

Provincia di Cuneo

Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 7 e 8 del C.C.N.L. 16/11/2022, in merito all'utilizzo delle risorse decentrate ANNO 2024.

Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Il fondo di produttività, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Regione Autonomie Locali, è stato quantificato con deliberazioni G.C. n. 25 in data 15/02/2024.

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità

	2024
Unico importo consolidato anno 2017 (Art 67 c. 1 CCNL 21/5/2018- Art. 79 c.1 CCNL 16/11/2022)	56.929,93
C.C.N.L. 21/05/2018 – Art 67 comma 2 lettera a- Art. 79 c.1 CCNL 16/11/2022)	1.664,00
C.C.N.L. 21/05/2018 – Art 67 comma 2 lettera b Art. 79 c.1 CCNL 16/11/2022-)	1.234,67
R.I.A. Personale cessato- Art 79 c.1 CCNL 16/11/2022	1.610,05
Art. 79 c.1 lettera b) CCNL 16/11/2022	1.605,50
Art. 79 c.1 lettera d) CCNL 16/11/2022	1.586,65
TOTALE RISORSE PARTE STABILE	64.630,80

Sezione II – Risorse variabili

	2024
Frazione R.I.A. dipendenti cessati nell'anno- Art 67 c. 3 lettera d) CCNL 21/5/2018	93,36
Incentivazione progettazioni interne- Art 67 c. 1 lettera c) CCNL 21/5/2018	1.750,40
Art. 67 co 4 c.1 lettera a) CCNL 16/11/2022 servizi c/terzi (Istat)	3.380,00
Economie anni precedenti- Art 68 c. 1 CCNL 21/5/2018	39.002,94
TOTALE RISORSE VARIABILI	65.846,70

Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo

Non sono state effettuate decurtazioni.

Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

	2024
A) Fondo tendenziale	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	64.6360,80
Risorse variabili	65.846,70
Totale fondo tendenziale	130.477,50
B) Decurtazioni del Fondo tendenziale	
Decurtazione risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	0
Decurtazione risorse variabili	
Totale decurtazioni fondo tendenziale	0
C) Fondo sottoposto a certificazione	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	64.6360,80
Risorse variabili	65.846,70
Totale fondo sottoposto a certificazione	130.477,50

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

	2024
Indennità di comparto	10.600,00
Progressioni orizzontali	33.000,00
Ributazione di posizione e di risultato titolari di posizione organizzativa	0
TOTALE	43.600,00

Le somme suddette sono effetto di disposizioni del CCNL o di progressioni economiche orizzontali pregresse.

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal Contratto somme per complessivi € 41.650,00, così suddivise:

	2024
Indennità di turno	3.000,00
Indennità di condizioni di lavoro	3.000,00
Progettazione	25.000,00
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. f), CCNL 01/04/1999)	10.000,00

Produttività di cui all'art. 17, comma 2, lett. A) del CCNL 1/04/1999)	0
Progressioni orizzontali nell'anno	650,00
TOTALE	41.650,00

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

€ 39.002,94

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Descrizione	2024
Somme non regolate dal contratto	49.824,56
Somme regolate dal contratto	41.600,00
Destinazioni ancora da regolare	39.002,94
TOTALE	130.477,50

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

a. *Attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabili;*
Le risorse stabili ammontano a € 64.630,80 , le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, progressioni orizzontali) ammontano a € 43.600,00. Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili.

b. *Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;*

Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e la parte di produttività è erogata in applicazione delle norme regolamentari dell'Ente in coerenza con il D.Lgs 150/2009 e con la supervisione del Nucleo di Valutazione.

c. *Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)*

Le progressioni economiche previste dal 01/01/2024 saranno effettuate a seguito di valutazioni triennali effettuate in base ai criteri di selettività previsti dal vigente sistema di valutazione (G.C. 179 in data 19/10/2023).

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Descrizione	2023	2024
Risorse stabili	64.368,98	64.630,80
Risorse variabili	23.510,91	26.750,00
Residui anni precedenti	38.958,86	39.002,94
TOTALE	126.838,75	126.838,75

Modulo IV - Compatibilità economico- finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente ex ante il limite di spesa del Fondo proposto alla certificazione

Le somme relative alle progressioni orizzontali e le indennità di comparto sono imputati direttamente sui capitoli di spesa del personale.

Le somme relative a: produttività individuale, indennità di rischio, turno, responsabilità sono imputate al capitolo di spesa 103/99.

Le somme relative ai compensi progettazioni interne sono imputati sul capitolo 103/99 dopo averli fatti transitare in spesa sui capitoli di spesa delle opere e in entrata su un capitolo di rimborso.

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Il fondo trova copertura sul capitolo 103/99 del bilancio di previsione

Il presente atto assolve agli obblighi previsti:

- Dall'art. 5 comma 3 del C.C.N. per il personale Regioni-Autonomie locali 1/4/1999 sostituito dall'art. 4 del C.C.N.L. 22/01/2004 che prevede: " il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata collettiva con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai servizi di controllo interno secondo quanto previsto dall'art. 2 del D.Lvo 30/7/1999 n.- 286. A tale fine l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata entro 5 giorni a tali organismi corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. In caso di rilievi dei predetti organismi, la trattativa deve essere ripresa entro 5 giorni. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto".
- Dall'art. 40 comma 3 sexies del D.Lgs 30/03/2001 n. 165, come integrato dall'art. 54 comma 1 del D.Lgs 27/10/2009 n. 150 che dispone: "A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di cui all'articolo 40 bis, comma 1"

La redazione della presente e la conseguente trasmissione all'Organo di revisione è avvenuta entro il termine di cui al citato art. 5 del C.C.N.L. 1/4/1999.

Garessio, 11/03/2024

Il Responsabile Area finanziaria
Gian Mario Canova